

Parti

Ricorrenti: Federación de Trabajadores Independientes de Comercio (Fetico), Federación Estatal de Servicios, Movilidad y Consumo de la Unión General de Trabajadores (FESMC-UGT), Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CC.OO.)

Convenute: Grupo de Empresas DIA S.A., Twins Alimentación S.A.

Dispositivo

Gli articoli 5 e 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi non si applicano ad una normativa nazionale che non consente ai lavoratori di avvalersi dei congedi speciali previsti da tale normativa in giornate in cui detti lavoratori devono lavorare, allorché le esigenze e gli obblighi cui rispondono tali congedi speciali si verificano durante periodi di riposo settimanale o di ferie annuali retribuite di cui ai suddetti articoli.

(¹) GU C 436 del 3.12.2018.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 giugno 2020 — Terna SpA / Commissione europea
(Causa C-812/18 P) (¹)

(Impugnazione – Energia – Progetti di interesse comune dell'Unione europea – Contributo finanziario dell'Unione concesso in favore di due progetti nel settore delle reti transeuropee dell'energia – Direttiva 2004/17/CE – Articolo 37 – Subappalto – Articolo 40, paragrafo 3, lettera c) – Affidamento diretto – Specificità tecnica – Accordo quadro – Riduzione del contributo inizialmente accordato a seguito di un audit finanziario – Rimborso delle somme inizialmente versate)

(2020/C 262/05)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Terna SpA (représentants: F. Covone, A. Police, L. Di Via, D. Carria e F. Degni, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: O. Beynet, M. Ilkova, G. Gattinara e P. Ondrůšek, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Terna SpA è condannata alle spese.

(¹) GU C 72 del 25.2.2019.